



UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

FAQ (Frequently Asked Questions)

Aggiornate al 20 settembre 2022

**Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica, edilizia ed impiantistica -
Compendio immobiliare Nuovo Rettorato - Palazzo di Vetro, sede dell'Università Politecnica delle Marche**

CUP I31E18000090005 - Numero di gara 8694127 - CIG 9376471CA3

Domanda 1

La scrivente è in possesso della categoria OG1 CLASSIFICA VIII, OS21 V E OG11 V.

Ha la possibilità di partecipare singolarmente dichiarando il subappalto totale delle categorie mancanti?

Risposta 1

Come indicato all'art.7 del disciplinare di gara, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare, l'operatore economico dovrà possedere i requisiti di capacità economico/finanziaria - tecnico/professionale previsti al punto 7.2. lettera a), così come indicato al punto 3.3. del disciplinare di gara. Il medesimo punto 7.2. lettera a), inoltre, precisa che, ai sensi dell'art.79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 l'Impresa qualificata nella cat. OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

L'articolo 9 del disciplinare di gara precisa che il subappalto sarà consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e, in particolare, che i lavori appartenenti:

- alla categoria OG1 saranno subappaltabili ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, entro il limite del 49,99%;
- alle categorie OS21, OS18-A, OS18-B, OS30, OS28, OS3 e OS4 saranno interamente subappaltabili ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati.

La qualificazione non posseduta con riferimento alle categorie scorporabili, deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente OG1, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

Si rammenta che il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Come chiaramente si evince dalle norme di gara indicate, la mancata indicazione delle parti da subappaltare all'atto dell'offerta (qualora non possedute dall'operatore economico offerente) non consentirà di soddisfare i requisiti di capacità economico/finanziaria - tecnico/professionale previsti al punto 7.2. lettera a) del disciplinare di gara e sarà, pertanto, causa di esclusione.

Domanda 2

Con riferimento al sub criterio A.2 di valutazione dell'offerta tecnica, per il quale viene richiesto di presentare n. 2 lavori svolti dall'impresa, pianificati e monitorati con tecniche di Project Management, siamo a richiedere

se la presentazione di un solo lavoro rispondente a tale requisito verrebbe comunque valutato o se è indispensabile aver eseguito n. 2 lavori per concorrere all'attribuzione di un punteggio diverso da zero.

Risposta 2

Essendo il sub criterio A.2 discrezionale, la presentazione dei 2 lavori richiesti è condizione minima necessaria per poter aspirare, a seguito di valutazione, all'attribuzione del punteggio massimo di 4 punti (la presentazione di ulteriori lavori potrà essere solo di ausilio ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo che non potrà ovviamente essere superiore ai 4 punti indicati); ne consegue che la presentazione di solo 1 lavoro, proporzionalmente, non potrà portare, sempre a seguito di valutazione, che all'attribuzione di un punteggio massimo di 2 punti.

Domanda 3

Criterio A – SUB CRITERIO A.2 Nel caso di partecipazione di Consorzio Stabile come dobbiamo interpretare il criterio A.2 – i requisiti dei lavori con tecniche di Project Management devono essere posseduti dal Consorzio Stabile o dai singoli soci esecutori dei lavori?

Risposta 3

Nel precisare che il quesito riguarda criteri di valutazione, che non possono essere parificati e quindi trattati alla stregua dei requisiti speciali di partecipazione, dettagliatamente regolamentati al punto 7 del disciplinare di gara, trattandosi di "effettiva esecuzione", si ritiene che le esperienze richieste debbano riferirsi ai singoli soci indicati come esecutori dei lavori.